

Figlio maggiorenne, studente fuori sede: condizioni per la tutela

Corte App. Catania, sez. famiglia, persona, minori, sentenza 11 luglio 2013 (Pres. Zappia, est. Russo)

FIGLIO MAGGIORENNE – STUDENTE FUORI SEDE – ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE CONDIZIONI

La tutela accordata, quanto all'habitat domestico dei figli maggiorenni non autosufficienti, è la stessa di quella accordata ai figli minori (Cass. 24.6.2013 n.15573) e nel caso dello studente fuori sede, occorre valutare se il figlio mantenga o meno uno stabile collegamento con l'abitazione del genitore assegnatario, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, se egli faccia ritorno nella casa regolarmente, per periodi di tempo apprezzabili anche in termini di prevalenza temporale (Cass. 22.3.2012 n. 4555). Deve quindi osservarsi che le regole generali sull'onere della prova impongono a chi chiede la revisione delle condizioni di divorzio di offrire riscontri probatori a sostegno dei fatti dedotti.

PROCEDIMENTO DI DIVORZIO – CONNESSIONE CON ALTRE DOMANDE – TRATTAZIONE SIMULTANEA – CONDIZIONI

La domanda di divorzio è soggetta a rito speciale in primo grado ed a rito camerale in appello, e pertanto non può essere trattata unitamente a domande che invece seguono il rito ordinario, in difetto di connessione forte ex art. 40 c.p.c.. Occorre, in questi casi che la connessione sia qualificata, ai sensi degli artt. 31, 32,34, 35 e 36 c.p.c. e non solo data dalla identità dei soggetti, né può limitarsi ad una connessione di mero fatto.(Cass. 21 maggio 2009 n.11828; Cass. 17 maggio 2005 n. 10356; Cass. 6 dicembre 2006 n. 2658)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto d'appello depositato in cancelleria in data 30 luglio 2011 I. L. impugnava la sentenza del Tribunale di Modica di cui in epigrafe con la quale il Tribunale, in esito alla domanda di divorzio proposta da S. MG contro I. L., ha pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio, rigettato la richiesta di revoca della assegnazione casa familiare proposta dalla S., posto esclusivamente a carico dello I. il mantenimento della figlia C. e dichiarato inammissibile la domanda di I. L. di condanna della S. al pagamento delle spese sostenute per manutenzione e ristrutturazione della casa coniugale, compensando le spese.

Propone appello lo I., lamentando che l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autonoma economicamente deve essere esteso alla madre, mediante versamento di un assegno anche direttamente a mani della figlia; che ha errato il Tribunale a non riconoscere il diritto al rimborso dei lavori eseguiti nella casa coniugale in quanto questione connessa alla causa di divorzio, ed infine che dovevano essere suddivise tra i genitori le spese straordinarie anticipate dallo I. per la figlia C. Chiede la riforma della sentenza impugnata in conformità ai motivi di appello. Si è costituita resistendo l'appellata, evidenziando che ella vive con la figlia A, che la casa coniugale assegnata al marito è di sua esclusiva proprietà e proponendo appello incidentale per la revoca della assegnazione della casa familiare.

All'udienza del 27.6.2013 la Corte, sentiti i procuratori delle parti, ha assunto causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello si lamenta l'errore del giudice di prime cure che non ha imposto a carico della S. un assegno per il mantenimento della figlia C, maggiorenne, studentessa universitaria; con il terzo motivo di appello si lamenta che non sono state poste a carico della madre, pro quota, le spese straordinarie sostenute dal padre per ragioni sanitarie e di studio. Ritiene la Corte che dei suddetti motivi è opportuna una trattazione congiunta, posto che tanto l'assegno fisso che il contributo pro quota alle spese straordinarie rappresentano modalità di adempimento degli obblighi assunti ex art. 147 c.c. dai genitori ed il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; Cass. 24/04/2007, n.9915; Cass. 22/03/2005, n.6197; Cass. 6.11. 2012 n. 19113). Anche per le spese straordinarie deve essere rispettato il principio di proporzionalità, perché aggiungere all'assegno le spese straordinarie rientra, se non vi è accordo tra le parti, nella discrezionalità del giudice, pur in difetto di espressa disposizione normativa, in quanto serve a realizzare compiutamente il principio di proporzionalità nell'attuare il diritto della prole a ricevere quanto necessario (nei limiti del tenore di vita familiare) alla cura, educazione, istruzione (Cass. 2 luglio 2007 n. 14965; Cass. 28 gennaio 2008 n. 1758, Cass. 8 giugno 2012 n. 2372).

Deve quindi osservarsi che dal matrimonio, i cui effetti civili sono ormai cessati, sono nate tre figlie, una delle quali (G) è sposata, mentre C, oggi studentessa a Padova, era stata a suo tempo affidata al padre ed A. alla madre. Il mantenimento di A. è stato, nelle condizioni di separazione, posto a carico della madre e quello di G. (oggi sposata) e C. posto a carico del padre, con ciò rispettandosi complessivamente il principio di proporzionalità negli oneri sostenuti per la prole, considerando anche la valenza della assegnazione al padre della casa familiare, di proprietà esclusiva della S.. La assegnazione della casa familiare costituisce infatti in favore dell'assegnatario un diritto personale di godimento, trascrivibile, e comprime il diritto dominicale del proprietario (ove questi non coincida con l'assegnatario) sicché, secondo quanto disposto dall'art. 155 quater c.c., della sua assegnazione deve tenersi conto nella regolazione dei rapporti economici tra le parti. Vero è che la S. ha oggi richiesto, in appello incidentale, la revoca della assegnazione della casa familiare, ma la circostanza dedotta a suo fondamento (l'essere C. studentessa fuori sede) non è di per sé significativa. La tutela accordata, quanto all'habitat domestico dei figli maggiorenni non autosufficienti, è infatti la stessa di quella accordata ai figli minori (Cass. 24.6.2013 n.15573) e secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso dello studente fuori sede, occorre valutare se il figlio mantenga o meno uno stabile collegamento con l'abitazione del genitore assegnatario, benchè la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, se egli faccia ritorno nella casa regolarmente, per periodi di tempo apprezzabili anche in termini di prevalenza temporale (Cass. 22.3.2012 n. 4555). Deve quindi osservarsi che le regole generali sull'onere della prova impongono a chi chiede la revisione delle condizioni di divorzio di offrire riscontri probatori a sostegno dei fatti dedotti. In questo caso la S., pur chiedendo la revoca della assegnazione della casa familiare, è incerta anche sulla stessa allegazione del fatto: in comparsa di costituzione e appello incidentale ella afferma che la figlia risiede stabilmente a Padova e fa ritorno solo saltuariamente a Modica, mentre nelle note conclusive dichiara che la figlia non ha ancora chiarito se alloggia a Padova, oppure se viaggia tra Padova e Fringitini (Modica) e "*se tale ultima decisione di risiedere in Sicilia sia definitiva o suscettibile di altre modifiche*". Ciò premesso e posto che lo studio universitario può essere gestito in molti modi e non tutti richiedono una costante presenza presso la sede dell'Ateneo, sicché non può farsi ricorso a presunzioni per il solo fatto della iscrizione universitaria, allo stato degli atti disponibili non si può considerare che C. abbia perso il collegamento stabile con la casa familiare già assegnata al padre.

In ragione di quanto sopra esposto, sia il primo che il terzo motivo di appello principale nonché l'appello incidentale non sono meritevoli di accoglimento.

Quanto al motivo di appello principale che riguarda la domanda di rimborso delle spese sostenute, correttamente il Tribunale di Modica ha ritenuto la domanda inammissibile, escludendo il *simultaneus processus*, atteso che la domanda di divorzio è soggetta a rito speciale in primo grado ed a rito camerale in appello, e pertanto non può essere trattata unitamente a domande che invece seguono il rito ordinario, in difetto di connessione forte ex art. 40 c.p.c.. Occorre, in questi casi che la connessione sia qualificata, ai sensi degli artt. 31, 32,34, 35 e 36 c.p.c. e non solo data dalla identità dei soggetti, né può limitarsi ad una connessione di mero fatto.(Cass. 21 maggio 2009 n.11828; Cass. 17 maggio 2005 n. 10356; Cass. 6 dicembre 2006 n. 2658) In questo caso le due domande (divorzio e rimborsi opere eseguite nella casa familiare) sono distinte ed autonome, non sussistendo tra le stesse né vincolo di accessorietà né vincolo di pregiudizialità.

Anche questo motivo di appello è pertanto da rigettare.

La sentenza impugnata merita quindi conferma, anche sul capo relativo alla regolazione delle spese di giudizio che in primo grado sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza. In secondo grado entrambi hanno riproposto le stesse domande già disattese in primo grado ed anche in questo caso la reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione delle spese del giudizio

P. Q. M.

Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata
Compensa per intero le spese del secondo grado di giudizio

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2013

IL CONSIGLIERE EST.

dott. Rita Russo

IL PRESIDENTE

dott. Pietro Zappia

IL CASO.it